



## 8. ABUSO, SFRUTTAMENTO SESSUALE E MALTRATTAMENTO DEI MINORI

44. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni e le osservazioni conclusive (CRC/C/15/Add. 198, parr. 37 e 38) e, richiamando l'attenzione al Commento Generale n. 13 (2011), raccomanda che l'Italia:

**a)** consideri prioritaria l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini, anche attraverso l'applicazione delle raccomandazioni dello studio ONU sulla violenza contro i bambini (A/61/299), tenendo conto del risultato e delle raccomandazioni della Consultazione regionale per l'Europa e l'Asia Centrale (svoltasi a Lubiana, in Slovenia, nei giorni 5-7 luglio 2005) e prestando particolare attenzione agli aspetti legati al genere;

**b)** fornisca nel prossimo rapporto periodico informazioni in merito all'applicazione a carico dello Stato parte delle raccomandazioni del suddetto studio, in particolare quelle messe in evidenza dal Rappresentante speciale del Segretario Generale, sulla violenza contro i bambini, e nello specifico:

(i) lo sviluppo di una strategia generale nazionale per impedire e affrontare tutte le forme di violenza e di maltrattamento contro i bambini;

(ii) l'introduzione di un esplicito divieto giuridico nazionale di tutte le forme di violenza contro i bambini, in tutte le situazioni;

(iii) il consolidamento di un sistema nazionale di raccolta, analisi e distribuzione dei dati e di un'agenda di ricerca sulla violenza e il maltrattamento contro i bambini.

*CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 44*

Molte delle criticità già evidenziate nel precedente Rapporto CRC, in tema di strategie di contrasto al fenomeno dell'abuso, dello sfruttamento sessuale e del maltrattamento dei minori, restano purtroppo invariate in Italia, dove ancora manca una risposta omogenea sia in termini di cure tempestive per le vittime, sia in merito al livello qualitativo delle stesse.

Anche sotto il profilo della prevenzione, l'Italia è ancora priva di misure sistematiche quali, ad esempio, la formazione costante degli operatori che lavorano a stretto contatto con i minori (insegnanti, educatori etc.) e l'introduzione della diagnostica del maltrattamento sui bambini tra le materie da prevedere nel curriculum studiorum delle facoltà di Medicina.

Cionondimeno va nella direzione della costruzione di un 'Sistema Italia' di prevenzione della violenza all'infanzia il **progetto di Indagine Nazionale sulla dimensione del maltrattamento sui bambini**<sup>113</sup>, svolto nel 2014 e presentato nel maggio 2015 dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, che offre la prima fotografia 'Paese' costruita sulla base di una metodologia scientificamente validata, che fa finalmente emergere l'Italia da quell'oscurantismo di dati più volte contestato dallo stesso Comitato ONU. L'indagine ha campionato 231 Comuni, registrando che 4 bambini ogni 1.000 sono in carico ai S.S. pari a 457.453<sup>114</sup>. I minori seguiti per solo maltrattamento sono 9,5 ogni 1.000 residenti. La capacità di intercettazione dei S.S. cresce con l'aumento dell'età delle vittime. Infatti, ogni 1.000 minori residenti i S.S. seguono: 29,1 (0-3 anni); 50,9 (4-5 anni); 51,4 (6-10 anni); 54,2 (11 - 17 anni). Dei 91.272 minori in carico per maltrattamento, oltre la metà hanno subito grave trascuratezza, se si sommano patologia delle cure (8,4%) e trascuratezza materiale e affettiva (47,1%); segue la violenza assistita (19,4%), il maltrattamento psicologico (13,7%), quello fisico (6,9%) e infine l'abuso sessuale

<sup>113</sup> L'indagine è stata realizzata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in collaborazione con Cismai e Terre des Hommes.

<sup>114</sup> Indagine Nazionale sul maltrattamento dei bambini degli adolescenti in Italia, realizzata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in partnership con Cismai e Terre des Hommes. Disponibile su [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org).



(4,2%). L'Italia risulta in linea con gli altri Paesi, con 9,5 minori in carico per maltrattamento ogni 1.000 residenti, contro: 6,8 in Australia; 9,7 in Canada, 11,2; in Inghilterra e 12,1 negli USA.

Un altro elemento innovativo è rappresentato dal **Corso di perfezionamento in "Diagnostica del Child Abuse and Neglect"** rivolto ai medici, che l'Università degli Studi di Milano - Dip. Medicina Legale/Facoltà di Medicina e Chirurgia ha realizzato per la prima volta in Italia. Il corso si è svolto da novembre 2014 a gennaio 2015<sup>115</sup> e sarà riproposto, dato il successo ottenuto, anche nel 2016.

Altra notizia positiva è l'emanazione del **Decreto Legislativo n. 39/2014** sulla lotta agli abusi e allo sfruttamento dei minori<sup>116</sup>, che prevede l'obbligo di richiesta da parte del datore di lavoro – qualora voglia impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori – del certificato penale del casellario giudiziale, dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale. Il decreto ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, in attuazione alla Direttiva Europea 2011/93/EU. È altresì in corso d'opera una riforma del processo civile, con la previsione dell'istituzione di un tribunale della famiglia e della persona, con l'obiettivo dichiarato di voler superare la frammentazione delle competenze in materia familiare. Al riguardo, si auspica che le soluzioni individuate vadano nel senso di garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti dei minori, con l'individuazione di una sola Autorità Giudiziaria, specializzata e con un ambito territoriale adeguato, che possa assumere le statuizioni che riguardano i minori, evitando la

proliferazione di processi che finiscono per ritardare le decisioni e negare la tutela dei diritti dei minori coinvolti.

Si rileva, inoltre, come spesso il minore offeso non sia adeguatamente rappresentato nel processo attraverso la nomina del curatore speciale e come manchi l'indispensabile raccordo tra l'Autorità Giudiziaria penale e quella competente per gli aspetti di tutela del minore<sup>117</sup>. Segnaliamo **l'assenza di una prassi condivisa e consolidata riguardo l'audizione del minore vittima di abuso**. Dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote<sup>118</sup>, il legislatore ha previsto che il P.M. "si avvalga" di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominandolo suo ausiliario ogni qual volta debbano essere raccolte, in fase investigativa, le dichiarazioni di un minore in relazione a reati di abuso, violenza e sfruttamento sessuale. Sussiste, ad oggi, un'assoluta carenza di indicazioni circa la modalità con cui l'audizione assistita debba essere svolta. Inoltre, il ricorso all'espressione "si avvale" utilizzata dal legislatore non chiarisce né quale debba essere la relazione tra l'autorità investigante e il tecnico di supporto, né la qualifica processuale dell'esperto e tantomeno le conseguenze processuali di un'audizione effettuata in assenza del tecnico di supporto. L'entrata in vigore della **Direttiva 2012/29/EU**, che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime", impone allo Stato Italiano una rivisitazione dello statuto processuale della vittima, in linea con le nuove indicazioni provenienti dalla normativa europea.

Evidenziamo anche la mancanza di dati relativi a quanto tempo intercorra tra la scoperta dell'abuso sul minore in famiglia e l'allontanamento del familiare abusante dalla casa o, comunque, la messa in protezione del minore. Ricordiamo che una vera tutela della vittima passa primariamente attraverso la

<sup>115</sup> Il corso è stato organizzato dall'Università degli Studi di Milano e promosso da Terre des Hommes, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD), OMC e OMI.

<sup>116</sup> G.U. n. 68 del 22 marzo 2014.

<sup>117</sup> Cfr. <http://cismai.it/approvato-dal-cdm-il-disegno-di-legge-che-delega-il-governo-ad-attuare-la-riforma-del-processo-civile/>.

<sup>118</sup> Cfr. Legge n. 172 del 1 ottobre 2012, disponibile su:

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=012G0192&tmstp=1349770249604>.



garanzia della sicurezza personale dopo la denuncia.

Un segnale interessante, nella direzione del riconoscimento della **violenza assistita** come vera e propria forma di maltrattamento, arriva dalla recente sentenza del Tribunale Civile di Savona, che condanna un genitore a risarcire il figlio, cresciuto nel clima di violenza creato dai maltrattamenti da lui inflitti alla moglie nonché madre del bambino<sup>119</sup>.

Non rileviamo purtroppo passi avanti sul tema già denunciato relativo all'atteggiamento non rispettoso del superiore interesse del minore da parte dei **media**, che risulta spesso travolto da esigenze di spettacolarizzazione del dolore, che alterano anche gravemente fatti e dati reali e svisiscono l'operato dei servizi e degli operatori preposti.

Pertanto **il Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Governo**, di adempiere alle richieste del Comitato ONU e delle organizzazioni di protezione dell'infanzia, istituendo un sistema nazionale di rilevazione del maltrattamento dei bambini in Italia;
- 2. Al Ministero della Salute**, di inserire la prevenzione del maltrattamento nel Piano Sanitario Nazionale e nel Piano nazionale di prevenzione sanitaria; e di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto a cure tempestive, di alto livello qualitativo e di durata congrua alla gravità del problema, ai minori vittime di violenza;
- 3. Al Ministero della Giustizia**, di garantire ai minori la centralità cui hanno diritto all'interno dei procedimenti civili e penali, attraverso adeguata assistenza e protezione.

<sup>119</sup> Cfr. "Condannato padre violento: ha rovinato anche l'infanzia del figlio", *la Repubblica* del 7 febbraio 2015:

<http://genova.repubblica.it/cronaca/2015/02/07/news/famiglia-106744096/>.